

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 30

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CALVI, MARNIGA e PIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Istituzione del difensore civico per l'ambiente

ONOREVOLI SENATORI. - L'ingigantirsi della problematica inerente all'ambiente naturale, al rischio crescente della sua corruzione, alla necessità di opporre al suo degrado adeguate misure di tutela in grado di rispondere alla complessità ed alla dinamicità della questione, inducono all'adozione di provvedimenti che sempre più tengano conto della vastità, della complessità e della specificità del tema.

La riconosciuta specificità della questione ambientale è del resto all'origine della istituzione del Ministero dell'ambiente, ed esso è la testimonianza più evidente della centralità e del valore che l'equilibrio ambientale, e dunque tutte le azioni volte al suo mantenimento, sono giunte ad assume-

re nell'intero quadro della vita civile e delle condizioni di sviluppo del Paese.

Difronte all'imponenza del problema abbiamo però, come non potrebbe non essere, la vastissima specialità dei suoi casi concreti e dunque la pronunciata capillarità delle sue manifestazioni.

È a questa capillarità che il presente disegno di legge vuole rispondere, nel momento in cui individua, al livello rappresentato dal territorio comunale, una scala per l'intervento ed il controllo che non può essere elusa.

Il livello comunale rimane quello al quale viene condotta la più diffusa, aderente e completa opera di pianificazione da parte delle amministrazioni ed è dunque il primo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

livello su cui è possibile operare l'azione di controllo, rappresentando inoltre l'ambito più naturale e più concreto in cui può manifestarsi il confronto tra scelte amministrative e partecipazione del cittadino.

Allo stato presente la tutela ambientale fatica a trovare una concreta attuazione per la mancanza di un momento istituzionale che sia stabilmente connesso ad un livello territoriale, e che abbia la funzione di raccordare competenze che, in materia di controllo e salvaguardia ambientale, sono ripartite fra enti diversi, quali comune, provincia, unità sanitaria locale, laboratorio di igiene e profilassi, eccetera.

Di fronte a questo quadro di esigenze, il presente disegno di legge stabilisce l'istituzione della figura del difensore civico per l'ambiente nei comuni.

Essa raccoglie il senso della figura del difensore civico come si è diffuso nelle principali nazioni europee, quale punto di incontro tra le esigenze di conoscenza, di controllo, e quindi di partecipazione del cittadino, e l'insieme della struttura amministrativa; ne colloca l'azione al livello comunale, individuato come nucleo essenziale della vita civile, e lo specializza in riferimento ad una materia che chiede un osservatorio particolare, costantemente attivo e rivolto ad accogliere tutte le sollecitazioni provenienti dai diretti fruitori della qualità ambientale e sui quali immediatamente ricade l'effetto di qualunque pregiudizio sia recato alla medesima.

È importante sottolineare che un riferimento fondamentale per l'azione di simile magistratura è il concetto di danno ambientale e le norme dettate dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente istituzione del

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, circa l'obbligatorietà del risarcimento nei confronti dello Stato.

Il presente disegno di legge prevede dunque, all'articolo 1, l'istituzione dell'ufficio del difensore civico per l'ambiente in ogni comune e ne stabilisce i compiti: segnalare al sindaco e al consiglio comunale le azioni che possano recare danno all'ambiente, promuovere l'azione per il risarcimento del danno ambientale, ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di provvedimenti illegittimi per violazione di norme a tutela dell'ambiente.

L'articolo 2 stabilisce che l'attività del difensore civico si svolge nei confronti di enti pubblici e privati o persone che causano danno nell'ambito territoriale del comune o violino norme nello stesso ambito, e che la sua azione può svilupparsi su richiesta di cittadini o enti, ma anche del tutto autonomamente.

L'articolo 3 impegna i responsabili degli uffici interessati dall'azione del difensore civico ad assicurare al medesimo il massimo di informazione possibile e tende ad annullare ogni ostacolo allo svolgimento dei suoi compiti.

Nell'articolo 4 si impegna il difensore civico a presentare una relazione annuale dell'attività svolta al consiglio comunale e quest'ultimo a discuterne.

L'articolo 5 riguarda i requisiti e le norme per l'elezione del difensore civico.

L'articolo 6 si riferisce all'indennità di carica, ai rimborsi spese e al trattamento di missione.

L'articolo 7 reca, infine, disposizioni sull'onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In ogni comune avente popolazione superiore a cinquemila abitanti è istituito l'ufficio di difensore civico per l'ambiente, il quale ha il compito di:

a) segnalare al sindaco le azioni, omissioni, disfunzioni, ritardi, negligenze che, sulla base degli accertamenti compiuti, ritenga possano arrecare danno all'ambiente;

b) portare le stesse segnalazioni a conoscenza del consiglio comunale;

c) promuovere in sede civile e penale l'azione di risarcimento del danno ambientale;

d) ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti che violino norme a tutela dell'ambiente.

Art. 2.

1. Il difensore civico per l'ambiente promuove l'azione di controllo circa gli atti di enti pubblici, privati o persone che incidano sul territorio comunale recando danno all'ambiente o violando norme a tutela dell'ambiente.

2. Egli promuove l'azione di controllo su istanza di cittadini, gruppi di cittadini, enti, associazioni o autonomamente.

Art. 3.

1. I responsabili degli uffici interessati dall'attività del difensore civico per l'ambiente devono assicurare al medesimo la tempestiva consultazione e la copia di tutti i provvedimenti, atti e documenti che egli ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.

2. Il difensore civico per l'ambiente può convocare funzionari e amministratori, e disporre accertamenti presso gli uffici.

Art. 4.

1. Il difensore civico per l'ambiente presenta a fine anno al consiglio comunale, perchè venga discussa da questo, una dettagliata relazione sull'attività svolta corredata di suggerimenti ed osservazioni.

Art. 5.

1. Il difensore civico per l'ambiente è eletto dal consiglio comunale, fuori del suo ambito, a maggioranza dei due terzi; deve possedere una specifica competenza tecnica in materia ambientale.

2. Il difensore civico per l'ambiente dura in carica cinque anni, non può essere rieletto e non può, per la durata del suo mandato, essere amministratore di enti pubblici o privati nè ricoprire cariche elettive.

Art. 6.

1. Al difensore civico per l'ambiente spettano le indennità di carica, i rimborsi spese ed il trattamento di missione previsti per i componenti del rispettivo consiglio comunale.

Art. 7.

1. L'onere finanziario relativo alle spese di cui all'articolo 6 è a carico delle rispettive amministrazioni comunali, le quali devono istituire un apposito stanziamento nel proprio bilancio di previsione.